



**COMUNE DI MARANO VICENTINO**  
**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI**  
**SOCIO-ASSISTENZIALI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2000*

## Art. 1 – oggetto

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali, rivolte a tutta la popolazione.

## Art. 2 – destinatari

Gli interventi previsti nel presente Regolamento sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Marano Vicentino.

Gli interventi sono estesi anche alle persone domiciliate nel territorio comunale o temporaneamente presenti nel territorio stesso qualora si verifichi una indifferibile necessità socio-assistenziale che non possa essere tempestivamente soddisfatta dal Comune italiano di residenza/provenienza o dallo Stato Estero di appartenenza.

## Art. 3 – finalità

Nel progettare e nel gestire gli interventi di carattere socio-assistenziali, oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

## Art. 4 – principi

1. Il sistema di erogazione degli interventi di carattere socio-assistenziale si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.
2. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione .
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia, imparzialità e riservatezza. L'interpretazione e l'applicazione delle norme, delle disposizioni e delle direttive e di altri eventuali disposizioni in materia devono ispirarsi a tali principi.

## Art. 5 – condizioni socio-economiche di ammissibilità

1. I soggetti di cui all'art.2 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti nel presente Regolamento.
2. Per situazioni di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - b) incapacità di provvedere a se stessi per motivi psichici, fisici e sociali;
  - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

## **Art. 6 - sistema dei servizi sociali**

1. Il Comune, sulla base delle esigenze della popolazione e con riferimento agli atti di programmazione nazionali e regionali, determina gli obiettivi dello sviluppo dei servizi sociali nel Comune.
2. Ispirandosi al principio di sussidiarietà, il Comune promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni e i servizi previsti nella programmazione comunale.

## **Art. 7 - sistema degli accessi**

1. Con la modalità di cui al successivo art.8, può essere richiesta, al Servizio Sociale del Comune, una valutazione socio-assistenziale delle condizioni della persona, e la predisposizione di un piano personalizzato di intervento.
2. Gli interventi previsti nel piano personalizzato possono essere prestati sia tramite servizi gestiti direttamente dal Comune che tramite altri Enti o soggetti privati;

## **Art. 8 - attivazione dell'intervento o instaurazione del rapporto con il servizio sociale**

Il Servizio Sociale del Comune avvia la propria attività, con riguardo alle singole situazioni:

- a) su richiesta da parte del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia
- c) sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio, nell'ambito della propria attività di prevenzione;
- d) su segnalazione di altri servizi;
- e) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b), c), e d), il servizio dovrà informare la persona interessata acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

## **Art. 9 - diritti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali**

1. L'accesso ai servizi socio-assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'amministrazione comunale.
2. Le persone che si rivolgono ai Servizi Sociali del Comune hanno diritto:
  - a) ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
  - b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi;
  - c) alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse;
  - d) al controllo, da parte del Comune, sulla qualità sia dei servizi erogati direttamente, sia di quelli gestiti da Enti o soggetti privati;
  - e) alla riservatezza.
3. L'Assistente Sociale Responsabile del caso è strettamente tenuto al segreto d'ufficio e professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a

quelli contenenti informazioni che riguardino la vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali in relazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale per il trattamento dei dati personali.

## **Art. 10 - obblighi dei soggetti richiedenti i servizi socio-assistenziali**

1. Chiunque usufruisca dei servizi sociali è tenuto - secondo un criterio di capacità economica, che sarà determinato sulla base di quanto previsto dalle norme generali specificate da atti del Comune - a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi;
2. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte di inadempienze dell'obbligo di cui al comma 1, sui beni dell'assistito, degli assoggettati, degli eredi o di sospendere il servizio.
3. Qualora per motivi di causa maggiore ed in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona, attestati dal servizio sociale, non sia possibile osservare le procedure previste dal comma precedente o dal seguente art.12, si può procedere all'ammissione alle prestazioni ritenute indispensabili, anche in deroga, salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di rivalersi sugli assoggettati.

## **Art. 11 - indirizzi relativi alla erogazione degli interventi socio-assistenziali**

- 1) I programmi individuali proposti dai Servizi Sociali devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi, sostenendo le potenzialità di cura delle famiglie, le risorse del territorio, le opportunità offerte dal privato sociale e valorizzando la solidarietà sociale.
- 2) L'accoglimento delle persone presso strutture protette deve essere riservato ai casi di assoluta ed effettiva necessità, tenuto conto sia delle condizioni socio-sanitarie della persona e della sua famiglia, sia della durata del ricovero.  
Pertanto:
  - a) il ricovero permanente in struttura residenziale di persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti è di norma escluso;
  - b) il ricovero di persone non autosufficienti, sia temporaneo che permanente deve essere il risultato di una valutazione del Servizio Socio-Sanitario Distrettuale e di un confronto con i familiari dell'assistito.

## **Art. 12 - modalità di accesso ai servizi sociali**

1. L'accesso agli interventi socio-assistenziali erogati dai servizi sociali del Comune si articola nelle seguenti fasi:
  - a) accoglimento della domanda e lettura del bisogno;
  - b) raccolta di informazioni e di documentazione;
  - c) valutazione della condizione di bisogno della persona;
  - d) predisposizione del piano di intervento personalizzato;
  - e) ammissione agli interventi socio-assistenziali.

2. La fase di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nel recepimento della richiesta di aiuto, nella individuazione del bisogno, nell'analisi delle risorse e nella valutazione del livello di urgenza della risposta.
3. La fase di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata all'acquisizione di riscontri oggettivi della situazione esaminata, per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili.
4. La fase di cui alla lettera c) del comma 1 consiste in una valutazione che l'assistente sociale, cui spetta la trattazione del caso, è obbligatoriamente tenuto a svolgere qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 3. I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti all'articolo 13 del presente regolamento.
5. La fase di cui alla lettera d) del comma 1 riguarda la predisposizione del piano di intervento personalizzato in accordo con il destinatario dell'intervento o chi lo tutela. Tale fase può concludersi con l'attivazione di risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione personale che ha prodotto la richiesta di aiuto, oppure può concludersi con una proposta del Servizio Sociale del Comune che preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali, anche integrate con prestazioni sanitarie o l'erogazione di aiuti economici o materiali. In tale caso si procede a completare la documentazione necessaria a corredo della domanda che, sottoscritta dal cittadino interessato, o chi per esso, sarà acquisita agli atti del Comune avviando il relativo procedimento amministrativo.

## **Art. 13 - modalità attuative per l'accesso ai servizi socio – assistenziali**

1. I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e riguardano:
  - a) l'area economica;
  - b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia;
  - c) l'area delle risorse esistenti nel territorio;
  - d) l'area della salute;
  - e) la situazione abitativa;
  - f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.
2. Il peso attribuito ad ogni singolo aspetto è variabile in relazione alla tipologia delle prestazioni.
3. Nel caso di situazioni multiproblematiche, in particolare sotto il profilo socio-sanitario, il servizio sociale può chiedere la valutazione e la proposta dell'Unità di valutazione Sanitaria Distrettuale.

## **Art. 14 - principi generali sulle tariffe dei servizi sociali comunali**

1. Il sistema tariffario del Comune deve permettere alle persone ed ai suoi familiari di continuare a mantenere condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrizzazione delle tariffe all'effettiva capacità economica posseduta, l'accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito;
2. la persona che richiede gli interventi o chi agisce per essa, sottoscrive l'accettazione della tariffa prima dell'attivazione degli interventi. Se l'assistito ritiene di non avere la possibilità di sostenere l'onere tariffario, può richiedere ai servizi sociali l'aiuto economico necessario a garantire la fruizione dei servizi sociali comunali;

3. Nel caso in cui l'onere tariffario sia sostenuto totalmente o parzialmente dai Servizi Sociali del Comune, agli interessati verrà comunicato sia l'importo eventualmente dovuto, sia l'importo sostenuto dal servizio quale aiuto economico per garantire l'accesso ai servizi sociali.

## **Art.15 – interventi e servizi**

Gli interventi di cui all'articolo 1 sono:

- a) segretariato sociale
- b) intervento professionale di servizio sociale
- c) servizio di ospitalità
- d) servizio di accoglimento diurno
- e) ricovero in strutture tutelari, semiresidenziali e residenziali
- f) assistenza domiciliare
- g) telesoccorso
- h) servizio pasti o servizio mensa
- i) servizio di trasporto anziani-disabili
- j) servizio Asilo Nido
- k) servizio mense scolastiche
- l) servizio di trasporto scolastico
- m) servizi ricreativi
- n) soggiorni climatici
- o) interventi nell'area dell'aiuto economico e materiale.

## **Art. 16 - assistenza economica continuativa**

1. Ai fini del riconoscimento della condizione di indigenza economica si fa riferimento al cosiddetto "Importo Minimo Vitale" che, per diffusa convenzione si fa coincidere con l'importo minimo della pensione INPS per i lavoratori dipendenti.
2. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
3. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1, allegata al D.Lgs. n.109/98, risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno precedente la richiesta di intervento. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite del 20% dei valori patrimoniali risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di intervento.
4. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al precedente comma 2 ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, allegata al D.Lgs. 31/3/98 n.109.
5. L'aiuto mensile erogabile è determinato dividendo per 12 la differenza tra il Minimo Vitale dell'anno precedente la presentazione della richiesta di intervento e l'indicatore della situazione economica equivalente.

## **Art. 17 - assistenza economica straordinaria**

Per determinare la misura del contributo per interventi straordinari si procede nel modo seguente:

- a) Si suddivide la spesa non ricorrente fino ad un massimo di 12 mensilità;

- b) Si calcola l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente con le modalità ed i criteri stabiliti nell'art. 16;
- c) Se l'indicatore della situazione economica equivalente è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere.  
Se, invece, l'indicatore della situazione economica equivalente è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte dell'indicatore che supera il minimo vitale.

## **Art. 18 – contributo economico per minori ed anziani ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali**

Le rette delle strutture residenziali o semiresidenziali per minori sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti nei casi in cui questi non siano esonerati per motivi di redditi.

Le rette delle strutture residenziali o semiresidenziali per adulti o anziani sono a carico degli stessi. Qualora l'adulto/anziano, per mancanza di adeguati mezzi economici (redditi ed aiuti economici di qualsiasi natura), non sia in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità, l'Amministrazione Comunale, dopo aver fatto concorrere alle spese i parenti tenuti agli alimenti (art.433 del Codice Civile), integrerà il rateo pensionistico assicurando, comunque, all'ospite un importo pari al 20% del minimo INPS per spese personali.

Il concorso alle spese dei parenti tenuti agli alimenti verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale la quale terrà conto sia dei rapporti di parentela sia del numero dei tenuti stessi.

Sono considerati parenti tenuti agli alimenti secondo quanto previsto dal presente regolamento: il coniuge, i figli ed i genitori, i generi-le nuore e i suoceri, i fratelli e le sorelle.

## **Art. 19 – recuperi e rivalse**

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale. Vanno altresì rimborsate all'Amministrazione comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

## **Art. 20 – domicilio di soccorso**

Ai fini dell'Istituto del domicilio di soccorso (Legge 17/7/1890 n.6972 e successive modifiche ed integrazioni) il Comune di Marano Vicentino applica le norme relative all'Istituto stesso solamente in relazione all'assistenza di persone accolte in strutture residenziali. Ne consegue che debba normalmente escludersi il riferimento al domicilio di soccorso per l'erogazione di contributi necessari al raggiungimento del Minimo Vitale così come specificato negli articoli 16 e 17 del presente Regolamento o per l'integrazione o per l'esonero dal pagamento delle tariffe dei servizi comunali.

## Indice

art. 1	oggetto	pag.	1;
art. 2	destinatari	pag.	1;
art. 3	finalità	pag.	1;
art. 4	principi	pag.	1;
art. 5	condizioni socio-economiche di ammissibilità	pag.	1;
art. 6	sistema dei servizi sociali	pag.	1;
art. 7	sistema degli accessi	pag.	2;
art. 8	attivazione dell'intervento	pag.	2;
art. 9	diritti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali	pag.	2;
art. 10	obblighi dei soggetti richiedenti	pag.	3;
art. 11	indirizzi relativi all'erogazione degli interventi	pag.	3;
art. 12	modalità di accesso ai servizi sociali	pag.	3;
art. 13	modalità attuative per l'accesso ai servizi socio-assisten.	pag.	4;
art. 14	principi generali sulle tariffe	pag.	4;
art. 15	interventi e servizi	pag.	5;
art. 16	assistenza economica continuativa	pag.	5;
art. 17	assistenza economica straordinaria	pag.	5;
art. 18	contributo economico per ospiti di strutture	pag.	6;
art. 19	recuperi e rivalse	pag.	6;
art. 20	domicilio di soccorso	pag.	6.